

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 22 novembre 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersecurity") (COM(2017) 477)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento prevede di abrogare e sostituire il vigente regolamento (UE) n. 526/2013 sulla cibersecurity, al fine di:

- accrescere le capacità e la preparazione degli Stati membri e delle imprese sulla sicurezza informatica;

- migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE;

- aumentare le capacità dell'UE in materia, per integrare l'azione degli Stati membri, soprattutto in caso di crisi informatiche transfrontaliere:

- rafforzare la consapevolezza di cittadini e imprese sulla cibersecurity;

- rafforzare la fiducia dei consumatori e degli utenti, nel mercato unico digitale e nell'innovazione digitale, attraverso una maggiore trasparenza sulle caratteristiche di cibersecurity dei prodotti e dei servizi inerenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

- evitare la frammentazione dei sistemi di certificazione dei prodotti e servizi TIC, e dei relativi requisiti di sicurezza e criteri di valutazione, tra i diversi Stati membri e settori di attività;

considerato che l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (ENISA), istituita nel 2004, ha finora influito positivamente – come risulta dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta – sulla sicurezza delle reti e dell'informazione, senza, tuttavia, assumere pienamente quel ruolo di principale centro di competenza in Europa sulla materia. Ciò, sia per l'insufficiente dotazione di risorse rispetto all'ampiezza del mandato conferitole, sia perché l'ENISA rimane l'unica agenzia dell'UE istituita a tempo determinato (attualmente fino al 2020), limitandone la capacità di elaborare una visione a lungo termine e di assistere adeguatamente i portatori d'interesse;

rilevato che la proposta prevede al titolo II (articoli da 3 a 42) di stabilire per l'Agenzia ENISA un mandato permanente, senza scadenza temporale, e di rivederne le

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

competenze, per renderle più adatte al suo ruolo di punto di riferimento centrale per la cibersicurezza in Europa. In particolare, la proposta prevede un rafforzamento di quelle competenze in cui l'Agenzia ha dimostrato un chiaro valore aggiunto e in cui è necessario un nuovo impegno alla luce delle nuove priorità politiche e dei nuovi strumenti, nei seguenti settori:

- sviluppo e attuazione delle politiche dell'UE;
- rafforzamento delle capacità delle autorità nazionali e dell'UE;
- condivisione delle conoscenze, per mettere in comune le informazioni in materia di cibersicurezza provenienti dalle istituzioni, agenzie e organismi dell'UE e nazionali;
- normazione e certificazione dei prodotti e servizi TIC, per stabilire un sistema europeo unico, riconosciuto in tutti gli Stati membri;
- ricerca e innovazione;
- gestione operativa delle crisi;

rilevato, inoltre, che la proposta prevede al titolo III (articoli da 43 a 54) l'istituzione di un sistema unico europeo di certificazione della cibersicurezza, obbligatorio per tutti gli Stati membri, con l'obiettivo di attestare la conformità di prodotti e servizi TIC a determinati requisiti di sicurezza informatica, con particolare riguardo alla loro capacità di resistere ad azioni volte a compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o le relative funzioni e servizi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure volte al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché il duplice obiettivo di aumentare la sicurezza informatica e di superare la frammentazione dei sistemi di certificazione della cibersicurezza di prodotti e servizi TIC non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, considerata la natura transnazionale del settore e l'imprescindibile interdipendenza tra le reti e i sistemi di informazione;

anche il principio di proporzionalità appare rispettato poiché le modifiche proposte sembrano congrue rispetto a quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Resta, tuttavia, perplessità l'articolo 49 della proposta, che demanda a un atto di esecuzione, adottato dalla Commissione europea con l'assistenza di un comitato istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 ("che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione"), il compito di stabilire la data in cui dovranno cessare di produrre effetti i sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza, per i prodotti e i servizi TIC coperti dalla nuova certificazione europea. Si tratta di un elemento normativo che incide su realtà produttive nazionali e che dovrebbe essere maggiormente definito a livello legislativo mediante il procedimento normativo ordinario, che assicura maggiore

certezza giuridica agli operatori nazionali del settore. In ogni caso, l'articolo 49 prevede la vigenza dei certificati già rilasciati dai sistemi nazionali di certificazione fino alla loro scadenza naturale.

Per quanto riguarda il conferimento alla Commissione europea di deleghe di potere ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, sebbene al considerando n. 63 queste siano esplicitamente evocate con il fine di specificare ulteriori criteri per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, non se ne riscontra la presenza all'interno dell'articolato della proposta. Sarebbe, pertanto, opportuno sopprimere tale premessa.

Infine, in considerazione della necessità di preservare l'indipendenza e la libertà d'azione dell'Agenzia, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della previsione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, secondo cui i membri del Gruppo permanente di portatori di interesse possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ancorché solo su invito e senza diritto di voto.

Per lo stesso motivo, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della previsione di cui all'articolo 27, lettera e), secondo cui l'Agenzia può ricevere contributi dai Paesi terzi con cui ha concluso accordi di collaborazione, senza peraltro richiedere ad essi l'adozione e applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia, come prevede il vigente articolo 30 del regolamento (UE) 526/2013.

Lucio Romano